

COMUNE DI RUBANO (PADOVA)

Accordo di programma

Accordo di programma tra il comune di Rubano e l'Ipab S.P.E.S.

Premesso che:

- Il Comune di Rubano e il Raggruppamento tra Ipab OPAISEEF di Padova è stato sottoscritto, in data 12 settembre 2003, un accordo di programma ai sensi dell'art. 34 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, per la realizzazione e la gestione di una struttura polifunzionale nel Comune di Rubano che risponda alle crescenti esigenze socio-educative ed assistenziali nell'ambito dei servizi destinati all'età evolutiva e la famiglia.
 - Con decreto n. 231 del 29.12.2005 del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali della Regione Veneto è stata autorizzata, con decorrenza giuridica 1° gennaio 2006, la fusione dell'Ipab OPAI e dell'Ipab SEEF, già Raggruppamento ex Legge 17 luglio 1890, n. 6972, nella nuova ed unica Ipab con denominazione S.P.E.S. Servizi alla Persona Educativi e Sociali con sede in Padova - via Ognissanti 70.
 - Il Comune di Rubano riconosce come prioritaria la necessità di soddisfare il bisogno di servizi alla prima infanzia mediante la realizzazione di un asilo nido comunale come disciplinato dalla L.R. n. 32/1990.
 - Nel Piano di Zona 2004-2006, nell'ambito dell'area infanzia - adolescenza - famiglia, è stata individuata anche la priorità di potenziare i nidi pubblici (bambini da 3 a 36 mesi).
 - L'Ipab S.P.E.S. (già Raggruppamento OPAISEEF) è tradizionalmente attiva in specifico nel campo dell'educazione ed ha, di conseguenza, una consolidata esperienza in tale ambito.
 - Il Comune di Rubano e l'Ipab S.P.E.S. concordano nella necessità di progettare e programmare anche nuove forme di intervento a sostegno della famiglia, affiancando la stessa nei compiti educativi, attraverso progettualità in sintonia con le esigenze dei più piccoli.
 - Tali forme di intervento di carattere socio-educativo abbisognano di idonee strutture e di specifica esperienza ed affidabilità gestionale nel settore.
 - L'accordo di programma costituisce uno strumento di cooperazione per promuovere e rendere agevoli esperienze congiunte e per realizzare servizi e progetti per lo sviluppo degli enti.
- Ciò premesso, tra gli Enti pubblici firmatari del presente accordo di programma è stata ipotizzata la realizzazione di un asilo nido comunale con la massima capacità ricettiva consentita dalle vigenti disposizioni regionali, che risponda alle necessità evidenziate anche in riferimento alle esigenze dell'intero distretto socio-sanitario.
- Gli Enti interessati si impegnano a sostenere l'iter amministrativo ed il finanziamento dell'opera secondo quanto di seguito indicato per le rispettive competenze.
- Tutto ciò premesso gli Enti sottoscrittori si assumono gli obblighi di cui al presente accordo di programma concordato ai sensi dell'art. 34 del Testo Unico approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 1

Premesse

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo di programma che è attuato con le modalità e con gli effetti di cui all'art. 34 del Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 2

Oggetto dell'accordo di programma

2.1 Oggetto del presente accordo sono la progettazione e realizzazione da parte dell'Ipab S.P.E.S. di Padova di un asilo nido comunale nel territorio del COMUNE DI RUBANO.

2.2 Il Comune di Rubano si impegna ad acquistare ed a mettere a disposizione dell'Ipab S.P.E.S. un'area urbanisticamente idonea alla realizzazione di tale intervento, la cui superficie sarà pari a circa mq. 2.900.

2.3 L'Ipab S.P.E.S. si impegna a realizzare il nuovo asilo nido comunale con la formula "chiavi in mano" entro il termine di mesi diciotto dalla data di consegna dell'area individuata dal Comune per la costruzione dell'immobile e dopo l'approvazione dei progetti da parte di tutti gli enti preposti.

2.4 L'Ipab S.P.E.S. provvederà alla manutenzione ordinaria e straordinaria e alla gestione funzionale con proprio personale dipendente del servizio del nuovo asilo nido, secondo modalità definite di comune accordo in analogia al vigente servizio di asilo nido minimo comunale.

2.5 Il Comune di Rubano si impegna ad assicurare con propri fondi il corrispettivo annuale per la gestione del servizio da parte di SPES; corrispettivo da riconoscere sulla base di specifica convenzione che sarà approvata unitamente al progetto esecutivo dell'opera da realizzare e che prevederà anche i criteri automatici di aggiornamento del corrispettivo stesso.

La stipula di detta convenzione è condizione di efficacia del presente accordo.

Nel caso in cui non sia stata sottoscritta dalle parti la sopraccitata convenzione per volontà del Comune di Rubano, il Comune medesimo riconoscerà alla S.P.E.S. le spese comunque sostenute per la progettazione.

2.6 Fino alla completa attuazione del nuovo asilo nido comunale, nell'ottica della collaborazione costituitasi con l'accordo di programma del 12 settembre 2003 e sviluppata con il presente atto, l'Ipab S.P.E.S. continua la gestione dell'asilo nido comunale posto in via Borromeo, nel Comune di Rubano.

2.7 Le specifiche condizioni di gestione del suddetto nido saranno concordate tra le parti, con apposita e separata convenzione, di cui il presente accordo costituisce il presupposto ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 3

Importo, finanziamento e realizzazione dell'opera

3.1 L'importo dell'opera, risultante dal progetto di massima approvato con deliberazione n. 123 del 13/09/05 della Giunta Comunale di Rubano, è di € 1.196.755,94 di cui € 851.096,99 per lavori, comprensivi degli oneri di sicurezza, e € 345.658,95 per somme a disposizione inclusa l'IVA ai sensi di legge.

3.2 Le spese tecniche di progettazione e di direzione lavori dovranno essere calcolate sulla base dei minimi tariffari per le prestazioni di ingegneri ed architetti stabili dal D.M. 4 aprile 2001, con lo sconto massimo previsto per le pubbliche amministrazioni dalla legge 155/1989.

3.3 L'intervento beneficia di un contributo della Regione Veneto di € 188.583,34, disposto a favore del Comune di Rubano con deliberazione della Giunta Regionale n. 3831 del 13.12.05 che sarà riversato all'Ipab S.P.E.S. dopo l'approvazione del certificato di collaudo dell'opera realizzata e determinerà la corrispondente riduzione del costo finale sostenuto dall'Ipab S.P.E.S. stessa.

3.4 Il reperimento delle risorse finanziarie per la costruzione del nuovo asilo nido, così come l'intero procedimento tecnico - amministrativo di realizzazione, dalla progettazione al collaudo, sono di competenza dell'Ipab S.P.E.S..

3.5 Rimane di competenza del Comune di Rubano l'approvazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo ed eventuali varianti in corso d'opera e la nomina del Collaudatore.

3.6 Il costo complessivo dell'opera risultante dalla contabilità finale, comprensivo di tutti gli oneri sostenuti in funzione dell'investimento, ivi compresi i costi di progettazione, direzione lavori e quant'altro, oltre ad eventuali riserve reclamate dall'impresa appaltatrice, dopo la decurtazione del contributo assegnato dalla Regione Veneto, sarà restituito dal Comune di Rubano all'Ipab S.P.E.S. con proporzionali rate costanti, senza interessi, nel periodo di 10 (dieci) anni a decorrere dall'anno finanziario successivo a quello di avvio della gestione del nuovo asilo nido.

3.7 La rata annuale verrà prorogabilmente corrisposta a S.P.E.S. entro il 30 giugno di ogni anno.

3.8 Gli aspetti relativi alla gestione, penalità e risoluzione del rapporto saranno disciplinati nella convenzione sottoscritta dalle parti di cui al precedente art. 2, comma 5.

Art. 4

Attività di controllo

4.1 Tutta l'attività di progettazione e realizzazione dell'opera è soggetta al rispetto della normativa sui lavori pubblici, comprese le disposizioni sul responsabile del procedimento, che dovrà essere nominato dalla S.P.E.S.

4.2 Ai sensi dell'art. 34, comma 7, del T.U. approvato con Decreto L.gvo 18.08.2000, n. 267, la vigilanza ed il controllo sull'esecuzione del presente accordo di programma sono esercitati da un collegio costituito dal Sindaco del Comune di Rubano (o da un suo delegato) e da due rappresentanti indicati dalla S.P.E.S.

4.3 Il Collegio di Vigilanza:

- vigila sulla tempestiva e corretta attuazione dell'accordo di programma;
- provvede ove necessario, alla convocazione dei soggetti sottoscrittori;
- dirime in via bonaria le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione ed all'attuazione del presente accordo;
- contesta eventuali inadempienze con lettera raccomandata A.R. con diffida ad adempiere entro congruo termine.

4.4 L'Ufficio di Segreteria di tale Commissione sarà svolto presso la struttura del Comune di Rubano.

Art. 5

Controversie

5.1 Ogni controversia derivante dall'esecuzione del presente accordo che non venga definita bonariamente dal Collegio di Vigilanza sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria competente.

Art. 6

Iter amministrativo e pubblicità

6.1 L'accordo di programma è approvato con atto formale dal Sindaco ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Art. 7

Durata

7.1 Le attività programmate sono vincolanti per le parti.

7.2 La durata del presente accordo viene fissata in anni 5 (cinque) che decorrono dalla pubblicazione sul B.U.R. dell'accordo di programma originario avvenuta il 17.10.2003, fatto salvo il maggior tempo necessario per concludere i lavori.

Rubano, 7 giugno 2006

Il sindaco
Ottorino Gottardo